

obblighi della garantita. L'istituto assicurativo però rifiutava il pagamento eccependo che lo scioglimento del contratto derivante dalla intervenuta dichiarazione di fallimento ex art. 81 L. Fall. non costituiva inadempimento in senso proprio. L'Ente ha così promosso azione giudiziale nei confronti dell'Istituto Assicurativo nella veste di fideiussore chiedendo il pagamento della somma di euro 255.488,13: la causa è tutt'ora pendente.

Si è conclusa con una composizione bonaria della vertenza la causa promossa da una società in liquidazione contro l'Autorità Portuale di Venezia per ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di oltre € 415.369,73. L'Autorità Portuale si costituiva in giudizio nel corso del quale le parti decidevano di conciliare la lite, mediante la corresponsione della somma di € 62.500,00 a mero titolo transattivo ed al solo fine di evitare gli oneri ed i rischi della controversia, verso rinuncia agli atti ed all'azione da parte della società attrice.

Si segnala la reiezione dell'appello proposto dall'Ente avverso la sentenza di primo grado con la quale il Tribunale di Venezia aveva respinto la domanda riconvenzionale dell'Ente per € 129.181,49, oltre ad interessi, in un contenzioso originato da servizi resi dall'allora Provveditorato al Porto conseguenti alla caduta di alcuni fusti contenenti prodotti chimici nella stiva di una nave verificatasi nel 1993. La sentenza della Corte d'Appello che conferma la responsabilità dell'Ente nel sinistro e respinge conseguentemente la riconvenzionale dello stesso appare difficilmente censurabile in Cassazione.

Si segnala infine il recupero da parte del legale interno all'Ente di alcuni crediti vetusti in precedenza affidati all'Avvocatura dello Stato che ha portato ad introitare oltre 15.000,00 euro, 10.000,00 dei quali a seguito di transazione a chiusura di quattro cause (opposizione a ingiunzione di pagamento, opposizione a esecuzione, un pignoramento presso terzi e un'esecuzione Immobiliare).

Fallimenti

Con riguardo ad alcuni crediti risalenti agli anni '80 per complessivi euro 130.815,37 a titolo di corrispettivi per operazioni portuali eseguite dal Provveditorato al Porto di Venezia in favore di una società, in seguito dichiarata fallita nell'87, si segnala la loro parziale

cancellazione - pari alla differenza tra il credito originario iscritto in contabilità e quanto riconosciuto effettivamente dal giudice all'esito della procedura fallimentare, avendo soltanto nel 2004, dopo lungo tempo, il curatore del fallimento comunicato l'avvenuto deposito in cancelleria del Tribunale di un progetto di riparto finale, che prevedeva il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati ed invece il soddisfacimento dei creditori chirografari, come l'Autorità Portuale di Venezia, nella percentuale del 5,5012 dell'importo ammesso allo stato passivo.

Tra le *questioni di studio* degne di nota di cui si è occupata l'Area legale, ci sono quelle relative a:

- fattibilità degli interventi straordinari di ricalibratura della sezione navigabile del Canale Malamocco - Marghera nei tratti maggiormente interrati;
- l'invito della Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il Patrimonio Artistico di Venezia all' Autorità Portuale ad assumere gli opportuni provvedimenti onde eliminare il passaggio di navi di notevole stazza nel Canale di S. Marco;
- il sistema per la raccolta delle acque meteoriche al porto di Venezia, in stretta collaborazione con la Direzione Sicurezza e Ambiente;
- la "questione privacy" ed il Documento Programmatico sulla Sicurezza redatto ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera g) del DLGS 196/2003 Testo unico in materia di trattamento dei dati personali.

Continuano a pervenire all'Ente richieste di risarcimento da parte di eredi di lavoratori deceduti per varie forme di malattia asseritamente causate dall'esposizione ad amianto durante lo svolgimento di attività lavorativa in ambito portuale. Mentre alcune richieste sono ancora in fase pre - contenziosa (richiesta di conciliazione avanti la Commissione Provinciale di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Venezia), altre sono già radicate avanti il Tribunale di Venezia ed altre ancora si ritiene verosimile possano

essere parimenti avanzate in futuro. Le istanze sono svolte nei confronti della Compagnia Lavoratori Portuali e dell'Autorità Portuale di Venezia che, all'epoca dei fatti quale Provveditorato al Porto di Venezia, si configurava come l'unico soggetto cui era devoluta la gestione delle operazioni portuali.

Ritenendosi verosimile il moltiplicarsi in un prossimo futuro di analoghe azioni giudiziarie, si è provveduto, negli scorsi anni, a richiedere al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di valutare la possibilità di far gravare sullo Stato gli oneri derivanti da eventuali esiti negativi dei procedimenti promossi in tema di risarcimento danni a seguito della movimentazione di amianto in ambito portuale, attraverso l'individuazione di specifiche fonti di finanziamento. Allo stato non è intervenuta alcuna determinazione da parte del menzionato Ministero.

Peraltro giova evidenziare che i fatti sui quali i ricorrenti fondano le proprie pretese risalgono al periodo previgente la legge 84/94 nel quale, come sopra rappresentato, l'Ente portuale era ex lege tenuto a sbarcare, imbarcare e movimentare l'amianto, di talchè appare ragionevole sostenere che gli oneri suddetti possano far carico allo Stato e non già all'Autorità Portuale, in analogia con quanto statuito per fronteggiare i debiti pregressi dei cessati enti portuali.

AREA AFFARI GENERALI

Sono affidati all'Area Affari Generali in particolare i seguenti compiti:

- Segreteria Comitato Portuale e predisposizione documentazione e atti formali;
- Protocollo posta in arrivo e partenza, smistamento corrispondenza;
- Servizi ausiliari, automezzi di servizio e commessi;
- Numerazione, distribuzione ed archiviazione atti ufficiali dell'Ente;
- Relazioni industriali dell'Autorità Portuale e coordinamento di quelle riguardanti le imprese ed i servizi portuali;
- Coordinamento attività relative alle società partecipate.

Relazioni industriali

Coordinamento relazioni industriali riguardanti le imprese ed i servizi portuali

Contratto integrativo aziendale Società concessionaria del servizio di rimorchio

Nel corso del 2004 l'Autorità Portuale e la Capitaneria di Porto, su richiesta delle parti, sono intervenute per contribuire a risolvere la vertenza sindacale relativa all'applicazione del Contratto integrativo aziendale al personale della Società Rimorchiatori Panfido & C. S.p.A., società che gestisce il servizio di rimorchio delle navi nel porto di Venezia.

Con accordo del 7 luglio 2004, sottoscritto presso la Prefettura di Venezia dalla proprietà e dalle Organizzazioni Sindacali di categoria CGIL-CISL-UIL, è stato rinnovato detto accordo integrativo, con il quale sono stati disciplinati alcuni aspetti importanti riguardanti l'organizzazione del lavoro, con particolare riferimento agli organici degli equipaggi, all'orario di lavoro ed al trattamento economico degli stessi.

Contratto integrativo aziendale Impresa portuale conto terzi, concessionaria

Nel corso del 2004 l'Autorità Portuale assieme all'Unione Industriali di Venezia è intervenuta per coordinare la vertenza sindacale relativa ad un processo di riorganizzazione del lavoro all'interno di un Terminal operativo, gestito da una società concessionaria di un'area demaniale marittima al Molo A del porto commerciale, finalizzato all'adeguamento del ciclo produttivo ai più avanzati standard operativi del settore di traffico di riferimento.

In data 3 agosto 2004 la proprietà e le Organizzazioni Sindacali di categoria CISL e UIL hanno sottoscritto un accordo riguardante una nuova organizzazione del lavoro dei reparti operativi e la loro articolazione in riferimento all'intero ciclo produttivo aziendale, che ha portato ad una maggiore flessibilità dell'orario di lavoro e ad una maggiore copertura del servizio reso al cliente.

Piano ex art. 12 del D. Lgs. 419/1999 per la razionalizzazione dell'allocazione degli uffici

Nel corso dei primi mesi del 2005 è stato elaborato ed inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Piano per la razionalizzazione dell'allocazione degli uffici dell'Autorità Portuale redatto ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 419/1999, in conformità alle

direttive emanate con circolare n. 40/2004 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze al riguardo.

Il piano, che dà conto dell'utilizzo promiscuo con altri soggetti del fabbricato 448 di Marghera, prevede la realizzazione nel prossimo biennio della ristrutturazione degli immobili demaniali marittimi contigui denominati magazzini 12 e 13 per destinarli all'insediamento di tutti gli uffici dell'Autorità Portuale di Venezia.

Società Controllate e Collegate (quote detenute al 31.12.2004)

L'area Affari Generali ha inoltre seguito l'andamento delle società e dei consorzi partecipati dall'Ente:

- **APVHolding S.r.l. e collegate:**

- Porto di Venezia Servizi S.r.l.;
- Esercizio Raccordi Ferroviari;
- Teleporto Adriatico S.r.l.;
- Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.;
- Interporto di Venezia S.p.A.;
- Società delle Autostrade di Venezia e Padova S.p.A.;
- Venice Yacht Pier S.r.l.;
- SAVE – Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A.;

- **Autovie Venete S.p.A.**

- **Servizi Ferroviari e Logistici S.r.l.**

- **CFLI – Consorzio per la Formazione Logistica Intermodale**

- **Consorzio Portualità Intermodalità e Logistica delle Province di Venezia e Treviso S.c.a.r.l.**

AREA CONTROLLO IMPRESE E LAVORO PORTUALE

Sono affidati all'Area Controllo Imprese e Lavoro Portuale in particolare i seguenti compiti:

- Esame istanze per rilascio/rinnovo licenze di autorizzazione di impresa portuale;
- Esame istanze per rilascio/rinnovo licenze di autorizzazione per la fornitura di servizi portuali;

Esame istanze per rilascio/rinnovo licenze di autorizzazione per l'esercizio di attività collaterali alle attività portuali di deposito e manipolazione di merci;

- Valutazione economico-finanziaria piani d'impresa;
- Segreteria Commissione Consultiva Locale;
- Tenuta Registri delle imprese autorizzate e dei lavoratori operanti in porto;
- Vigilanza sulle attività esercitate in porto ex art. 68 Codice della Navigazione;
- Verifiche sulla corretta applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria nei confronti dei lavoratori appartenenti all'impresa di cui all'art. 17, comma 2, della Legge 84/1994;
- Procedure per l'operatività di imprese portuali non concessionarie;
- Verifica dello stato operativo delle imprese portuali autorizzate;
- Valutazione ex ante e ex post dei piani di investimento delle imprese terminaliste in collaborazione con le altre direzioni;
- Vigilanza e controllo attività delle società che svolgono operazioni portuali e servizi portuali;
- Coordinamento servizi tecnico-nautici ai sensi dell'art. 14 Legge 84/1994;
- Assistenza accosti ed ormeggi;
- Procedure inerenti l'affidamento ed il controllo sulle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali dei servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, della Legge 84/1994.

L'attività dell'Area Controllo Imprese e Lavoro Portuale ha mantenuto nel corso dell'anno 2004 un notevole carico di lavoro in considerazione del mutamento dell'organizzazione del lavoro portuale a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 186 del 30 giugno 2000 che ha modificato radicalmente, in particolare, gli artt. 16 e 17 della Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 introducendo i servizi portuali quali attività specialistiche, complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali ed una nuova disciplina in materia di fornitura del lavoro portuale temporaneo.

Con particolare riguardo alle direttive ministeriali emanate attraverso il decreto dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 132 del 6 febbraio 2001 e della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. Dem 3/1940 del 31 luglio 2001, l'Autorità Portuale ha applicato nell'anno 2002 e resi esecutivi nel corso degli anni successivi una serie di provvedimenti emanati al riguardo e riguardanti l'applicazione della Legge 186/2000, ovvero:

- l'ordinanza n. 144 del 30 gennaio 2002, riguardante le disposizioni per la determinazione qualitativa e quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma 2 e dell'agenzia di cui al comma 5 dell'art. 17 della legge 84/1994, in rapporto alle effettive esigenze delle attività svolte;
- l'ordinanza n. 145 del 30 gennaio 2002, riguardante i criteri per la determinazione ed applicazione delle tariffe da approvare dall'Autorità Portuale per le attività rese dall'impresa di cui all'art. 17 - comma 2 - e dall'agenzia di cui all'art. 17 - comma 5 - Legge 84/1994;
- l'ordinanza n. 150 dell'1 ottobre 2002, relativa all'affidamento alla "Nuova Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia S.c.a.r.l." dell'attività di fornitura di lavoro portuale temporaneo ai sensi dell'art. 17 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, per il quinquennio 2002 - 2006;
- l'ordinanza n. 151 dell'1 ottobre 2002, relativa all'istituzione del Registro dei lavoratori dell'impresa di cui all'art. 17, comma 2, della Legge 84/1994;
- l'ordinanza n. 198 del 23 dicembre 2004, relativa alla determinazione del numero massimo di autorizzazioni all'esercizio di operazioni portuali da parte di imprese, da rilasciare per l'anno 2005;
- l'ordinanza n. 199 del 23 dicembre 2004, riguardante la determinazione per l'anno 2004 del numero massimo di autorizzazioni all'esercizio dei servizi portuali riferiti a prestazioni specialistiche che siano complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali di cui all'art. 16 Legge 84/1994.

Per quanto concerne la disciplina riguardante le operazioni portuali, rimangono ancora vigenti le Ordinanze n. 73/1999 e n. 74/1999 riguardanti rispettivamente "l'autorizzazione all'esercizio, da parte di imprese, di attività portuali per conto proprio o di terzi" e

“l’autorizzazione all’esercizio di attività portuali da parte di imprese industriali già in regime di autonomia funzionale”.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 16, comma 7, della Legge 84/1994 relativamente alla determinazione del numero massimo di autorizzazioni da rilasciare per l'esercizio di attività di impresa portuale e considerate le determinazioni della variante al Piano Regolatore Generale per Porto Marghera nonché le destinazioni funzionali delle aree ricomprese all'interno dell'ambito portuale così come individuato dal Piano Regolatore Portuale, si è provveduto ad emanare l'Ordinanza n. 198 del 23 dicembre 2004 concernente la *"Determinazione del numero massimo di autorizzazioni all'esercizio di attività portuali da parte di imprese da rilasciare per l'anno 2005"*.

In particolare, è stato aumentato da sei a sette il numero massimo di autorizzazioni da rilasciare per l'anno 2005 ad imprese concessionarie per svolgere operazioni portuali di sbarco/imbarco, deposito e movimentazione, per conto terzi; ciò alla luce della presentazione di apposita istanza da parte di una società.

Nel corso dell'anno 2004 l'Autorità Portuale ha continuato ad effettuare le verifiche, già iniziate nel corso del secondo semestre dell'anno 2003, concernenti il rispetto, da parte delle Società/Ditte autorizzate alla fornitura di servizi portuali, del trattamento normativo/retributivo minimo di cui al C.C.N.L. unico di riferimento per i lavoratori dei porti, sottoscritto in data 27 luglio 2000. Nel contempo sono state pure effettuate delle verifiche nei confronti delle medesime Società/Ditte in merito alla loro effettiva attività svolta in ambito portuale per conto delle imprese portuali autorizzate ai sensi degli artt. 16 e 18 della Legge 84/1994. Tali accertamenti hanno consentito di verificare che nei confronti di sei Società/Ditte esistevano i presupposti per procedere alla decadenza dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'Ordinanza n. 127/2001. La decadenza è stata dichiarata a far data dall'1 gennaio 2005 secondo le previste procedure e dopo aver interessato gli Organi Collegiali.

Sempre avendo riguardo al rilascio delle autorizzazioni per la fornitura dei servizi portuali, a distanza di oltre tre anni dall'emanazione della relativa disciplina, si è ritenuto opportuno procedere ad una sua nuova verifica ed eventuale aggiornamento, ciò alla luce di quanto previsto dalla Legge 8 luglio 2003, n. 172, intervenuta a modificare il comma 7 dell'art. 18 della Legge n. 84/1994.